



PUBBLICATO IL 26/09/2019

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 253 DI DATA 04 Settembre 2019

OGGETTO:

Modifica proprio provvedimento n.248 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto "Autorizzazione all'espletamento di una trattativa privata, con il metodo del confronto concorrenziale, mediante procedura telematica su mercato elettronico provinciale a cura di APAC, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h), e comma 5 della L.P. n. 23/1990 per l'acquisto di beni mobili necessari all'ottimale funzionamento dell'Unità Logistico Operativa di Lavis del Servizio Prevenzione Rischi: prenotazione fondi complessiva euro 204.960,00 - CUP C39E19000380001 CIG 8011104C25 ": approvazione nuovo capitolato speciale d'appalto e modifica requisiti obbligatori di partecipazione.

Con proprio provvedimento n.248 del 26 agosto 2019 è stato autorizzato l'espletamento di una trattativa privata, ai sensi della L.P. 23/1990, art.21, comma 2, lettera h), e comma 5, a mezzo di confronto concorrenziale mediante gara telematica su mercato elettronico provinciale a cura di APAC, ai sensi dell'art. 27 D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell'art.28, comma 2, lettera a), del D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991, per l'acquisto di n.14 tende per campo soccorritori.

Al tal fine si è provveduto a predisporre ed approvare il relativo capitolato speciale d'appalto, contenente la dettagliata descrizione delle prestazioni da svolgere, i criteri di valutazione dell'offerta nonché le condizioni e le clausole contrattuali, allegato come parte integrante e sostanziale alla sopra citata determinazione.

Con il medesimo provvedimento sono stati definitivi i requisiti richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione alla gara telematica, come di seguito specificato:

- assenza di motivi di esclusione: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.24 della L.P. 2/2016, dell'art.57 della direttiva 2014/24/UE e art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- idoneità: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
- requisiti di capacità economica e finanziaria: il fatturato annuo (generale) dell'operatore economico negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio della lettera d'invito deve essere almeno pari al doppio dell'importo di gara, al netto degli oneri fiscali; il fatturato annuo (specifico) dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto deve essere almeno pari a Euro 168.000,00 al netto degli oneri fiscali.
- requisiti di capacità tecnica e professionale: l'operatore economico deve aver effettuato a regola d'arte, negli ultimi tre anni antecedenti la data d'invio della lettera d'invito, almeno una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto per un importo almeno pari al 20% dell'importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri fiscali.

Con propria nota di data 28 agosto 2019, prot. n. 527298, è stato chiesto ad APAC Servizio Contratti e Centrale Acquisti l'avvio della procedura di scelta del contraente, mediante gara telematica, per l'affidamento della fornitura di n.14 tende per campo soccorritori.

A seguito di una verifica della documentazione inviata con la sopra citata nota, APAC Servizio Contratti e Centrale Acquisti ha suggerito, con nota di data 3 settembre 2019, prot. n. 540153, alcune opportune modifiche sia al capitolato speciale d'appalto che ai requisiti richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione alla gara telematica.

In particolare, vista la natura della fornitura, non si ritiene di dover chiedere il possesso di specifici requisiti di capacità economica e finanziaria agli operatori economici partecipanti alla gara telematica.

Considerato quanto sopra, si è provveduto alla modifica del capitolato speciale d'appalto approvato con propria determinazione n. 248 del 26 agosto 2019.

Si allega quindi, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il nuovo capitolato speciale d'appalto contenente dettagliata descrizione della prestazione da svolgere, i criteri di valutazione dell'offerta nonché le condizioni e le clausole contrattuali, che sostituisce il capitolato speciale d'appalto approvato con propria determinazione n.248 del 26 agosto 2019.

Visto quanto sopra specificato, tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di motivi di esclusione: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.24 della L.P. 2/2016, dell'art.57 della direttiva 2014/24/UE e art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- idoneità: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
- requisiti di capacità tecnica e professionale: l'operatore economico deve aver effettuato a regola d'arte, negli ultimi tre anni antecedenti la data d'invio della lettera d'invito, almeno una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto per un importo almeno pari al 20% dell'importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri fiscali.

Considerata l'urgenza di avere a disposizione i suddetti beni mobili, si ritiene opportuno autorizzare immediatamente lo svolgimento dei confronti concorrenziali nei termini sopra indicati e si propone di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6-78 Leg.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- vista la L. P. 19 luglio 1990 n. 23 nonché il relativo regolamento di attuazione;
- vista la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
- vista la Legge n. 136 di data 13 agosto 2010 e ss. mm.;
- visti gli atti citati in premessa;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza di motivi di esclusione: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.24 della L.P. 2/2016, dell'art.57 della direttiva 2014/24/UE e art.80 del D.Lgs. 50/2016;
 - idoneità: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando

eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);

- requisiti di capacità tecnica e professionale: l'operatore economico deve aver effettuato a regola d'arte, negli ultimi tre anni antecedenti la data d'invio della lettera d'invito, almeno una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto per un importo almeno pari al 20% dell'importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri fiscali;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il capitolato speciale di appalto, allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che sostituisce il capitolato speciale d'appalto allegato quale parte integrante e sostanziale alla propria determinazione n.248 del 26 agosto 2019;
 - 3) di dare, considerata l'urgenza di avere a disposizione i suddetti beni mobili, immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6 – 78 Leg., ai fini di avviare immediatamente lo svolgimento del confronto concorrenziale nei termini indicati in premessa;
 - 4) di mantenere invariato quant'altro determinato con proprio provvedimento n.248 del 26 agosto 2019 e non modificato col presente provvedimento.

Elenco degli allegati parte integrante

001 capitolato speciale d'appalto

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Stefano Fait

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

| |
|--|
| N.14 TENDE PER CAMPO SOCCORRITORI |
|--|

CIG: 8011104C25

CUP: C39E19000380001

Indice generale

| | |
|---|----|
| - CAPITOLATO TECNICO - | 3 |
| 1. Introduzione..... | 3 |
| 2. Caratteristiche dimensionali e tipo di materiali..... | 3 |
| 3. Schemi di massima..... | 4 |
| 4. Caratteristiche strutturali e dei materiali..... | 4 |
| 4.1 Struttura del modulo..... | 4 |
| 4.2 Carichi di progetto..... | 5 |
| 4.3 Caratteristiche dei teli..... | 5 |
| 5. Dotazioni a corredo..... | 6 |
| 6. Condizioni per l'aggiudicazione della fornitura..... | 7 |
| Offerta economica..... | 8 |
| Offerta tecnica..... | 8 |
| - CAPITOLATO AMMINISTRATIVO - | 10 |
| Art. 1 – Oggetto dell'appalto..... | 10 |
| Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività..... | 10 |
| Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore..... | 10 |
| Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante..... | 10 |
| Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi..... | 10 |
| Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto..... | 11 |
| Art. 7 – Durata del contratto..... | 12 |
| Art. 8 – Importo del contratto..... | 12 |
| Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto..... | 12 |
| Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto..... | 12 |
| Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto..... | 12 |
| Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità..... | 13 |
| Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso..... | 13 |
| Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto..... | 13 |
| Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore..... | 14 |
| Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto..... | 14 |
| Art. 17 – Subappalto..... | 14 |
| Art. 18 – Tutela dei lavoratori..... | 15 |
| Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto..... | 15 |
| Art. 20 – Sicurezza..... | 16 |
| Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore..... | 16 |
| Art. 22 – Obblighi assicurativi..... | 16 |
| Art. 23 – Trattamento dei dati personali..... | 16 |
| Art. 24 – Garanzia definitiva..... | 16 |
| Art. 25 – Penali..... | 16 |
| Art. 26 – Risoluzione del contratto..... | 17 |
| Art. 27 – Recesso..... | 18 |
| Art. 28 – Definizione delle controversie..... | 18 |
| Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari..... | 18 |
| Art. 30 – Obblighi in materia di legalità..... | 19 |
| Art. 31 – Spese contrattuali..... | 19 |
| Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip..... | 19 |
| Art. 33 – Disposizioni anticorruzione..... | 19 |
| Art. 34 – Norma di chiusura..... | 20 |

- CAPITOLATO TECNICO -

1. Introduzione

Il presente capitolato tecnico è redatto al fine di descrivere le caratteristiche tecniche per l'acquisto di n.14 tende per campo soccorritori di dimensioni in metri circa 5,75x 5,75 con relative dotazioni ed accessori.

L'acquisto delle strutture in oggetto si rende necessario per l'utilizzo in interventi di protezione civile nei teatri operativi sia nazionali che esteri in differenti scenari ambientali e anche in condizioni meteo gravose; per la realizzazione di:

- alloggi di emergenza soccorritori;
- alloggi di emergenza sfollati;
- posto comando avanzato;
- sala briefing;
- servizi generali.

2. Caratteristiche dimensionali e tipo di materiali

- struttura portante: in lega di alluminio;
- coperture tamponamenti laterali e di testata: teli di pvc.



La struttura portante dovrà essere composta da n. 3 moduli (pilastri ,travi e accessori vari) intercambiabili tra di loro.

Il collegamento tra i vari moduli dovrà essere realizzato mediante elementi rettilinei in lega di alluminio (arcarecci), posizionati perpendicolarmente alle travi con il compito di irrigidire e stabilizzare longitudinalmente la struttura.

Gli ingombri massimi ammessi della tenda dovranno essere come indicato nella tabella seguente:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Lunghezza circa | 5,75 +/-10% |
| Larghezza circa | 5,75 +/-10% |
| Altezza laterale | 2,20 +/-10% |
| Altezza al colmo | 3,20 +/-10% |
| Interasse | 2,85 +/-10% |
| Numero delle campate | 3 |
| Superficie coperta circa | 33 mq +/-10% |

3. Schemi di massima



4. Caratteristiche strutturali e dei materiali

4.1 Struttura del modulo

Il modulo dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- elementi portanti (pilastri, travi) a sezione scatolare;
- essere realizzato a “luce unica” a doppia falda, con pendenza di circa 20°, gli elementi laterali (pilastri) dovranno essere verticali al fine di ottimizzare il volume interno della struttura;

- i profili dei pilastri e delle travi dovranno avere delle ogive nei quattro angoli in modo tale da far scorrere agevolmente, i teli in PVC, con i quali dovranno essere realizzate la copertura e tutte le chiusure laterali;
- ogni portale dovrà essere assemblato unendo più elementi (montanti, travi di falda e piastre) con sistemi il più possibile semplici ma che garantiscano la massima stabilità della struttura;
- alla base delle arcate (pilastri) dovranno essere fissate delle robuste piastre in acciaio zincato a caldo che, tramite degli idonei chiodi (puntazze: lunghezza, sezione e numero per piastra da definire, in base ai calcoli statici), dovranno garantire la stabilità della struttura tramite ancoraggio al terreno;
- funi di acciaio (croci di S. Andrea) realizzate in trefoli di fili d'acciaio rivestiti in PVC in base ai calcoli di stabilità dovranno essere forniti, se necessario, per la parte superiore e/o per la parte laterale.

4.2 Carichi di progetto

La tendostruttura dovrà essere progettata per resistere alle sollecitazioni meccaniche qui di seguito elencate:

- velocità del vento non inferiore a 25m/sec;
- carico neve : 0,50 KN/mq

4.3 Caratteristiche dei teli

La copertura e i teli di testata dovranno essere oscuranti e realizzati con tessuto di poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC colore esterno bianco, con caratteristiche di bassa emissività e intrinsecamente isolanti senza altri elementi complementari e/o aggiuntivi. Il fattore solare dovrà essere il più ridotto possibile.

I teli dovranno essere sagomati e rinforzati su due lati con un cordino in poliestere di diametro opportunamente inferiore alla gola ricavata negli angoli del tubolare d'alluminio della struttura metallica.

Tutti gli elementi che costituiscono il sistema di copertura dovranno essere tra loro intercambiabili e di facile riconoscimento. Saranno quindi sostituibili singolarmente senza interventi sulla struttura. Quando posti in opera, i teli dovranno garantire l'impermeabilità della struttura stessa.

Caratteristiche minime richieste:

| | |
|---------------------|--|
| Peso totale | 700 g/m ² +/-10% |
| Resistenza al fuoco | Classe II |
| Emissività "ε" | Lato interno inferiore o uguale a 0.90 |

Su ciascun telo di testata dovranno essere previsti:

- due manicotti diametro 400mm circa, con fascia di chiusura per l'ingresso di eventuali tubazioni (cavi elettrici e/o di riscaldamento/condizionamento);
- una porta con chiusura a cerniera di dimensioni indicative mm 1500x2000h;

Sui teli laterali dovranno invece essere previste due finestre, per lato, dalla misura indicativa di mm 500x600h. Le finestre dovranno essere apribili, oscurabili e con zanzariera fissa.

La tenda dovrà essere completa di pavimento realizzato con telo in PVC robusto, antiscivolo e amovibile.

Sul lato ingresso della tenda dovrà essere predisposta una tasca h da terra 1,50 m circa, lato sinistro rispetto alla porta, con lato esterno in materiale trasparente, formato A4 , per l'inserimento di eventuali dati significativi (elenco persone, numero progressivo ecc.).

Dovranno essere fornite tutte le certificazioni dei materiali che compongono la struttura in oggetto (elementi strutturali e teli).

Successivamente, a completamento della eventuale fornitura, dovranno essere consegnati in duplice copia:

- gli elaborati grafici ed i calcoli statici attestanti la corrispondenza alle normative di settore;
- il manuale di istruzione per il montaggio/smontaggio completi di idonei disegni e schemi;
- il manuale della sicurezza contenente tutte le prescrizioni ed i d.p.i che i montatori devono indossare.

5. Dotazioni a corredo

Dovranno far parte integrante della fornitura tutti gli attrezzi e utensili necessari per il montaggio, in particolare:

- n. 1 mazza in acciaio verniciato con facce piane e spigoli smussati con manico lung. 800 mm robusto plastica o legno;
- n. 1 levachiodi in acciaio zincato;
- n. 1 asta a forcella realizzata in tubolare di alluminio. Su una delle due estremità dovrà essere applicata una forcella in fusione di alluminio;
- n. 2 corde montaggio teli in materiale sintetico con asola e moschettone ad una estremità;
- kit di riparazione (striscia di tessuto del telo di copertura cm 30x100, un paio di forbici un set collante);
- n. 1 telo dima per facilitare il posizionamento delle piastre (possono essere accettate soluzioni alternative);

Tutto l'occorrente per il montaggio della tenda deve essere fornito di:

- contenitore/i per il trasporto e stoccaggio della struttura portante travi e pilastri);
- contenitore/i (con coperchio) per lo stoccaggio ed il trasporto dei teli, e di tutti gli accessori necessari per il montaggio dim. circa in mm 800x1200x1200h;
- contenitore/i per il trasporto e stoccaggio piastre puntazze cordini spinotti ecc. dim. circa in mm. 800x1200x1200h.

Per le tre voci precedenti si precisa che i contenitori dovranno essere marchiati CE e movimentabili tramite muletto e/o gru da cantiere e sovrapponibili.

Impianto elettrico

La tenda dovrà essere completa di impianto elettrico e di illuminazione. Nel dettaglio si richiede la seguente fornitura:

- n. 1 quadro elettrico di distribuzione 230 V(monofase) 16 A alimentato tramite prolunga (20 metri) con spina/presa di collegamento;
- n. 4 lampade tubolari a luce bianca efficienza luminosa minima 1200 lumen cadauna collegate in catenaria complete di adeguato cavo e spina per il collegamento al quadro di alimentazione;
- n. 1 lampada per illuminazione notturna 230V (luce blu) completa di cavo di alimentazione e spina come voce precedente;
- n. 1 lampada di emergenza di adeguata potenza completa di cavo e spina di alimentazione.

Caratteristiche del quadro elettrico:

- tensione di alimentazione 230 V (F+N+T) 50HZ
- marchiatura CE;
- grado di protezione non inferiore a IP55;
- l'involucro del quadro dovrà essere realizzato in gomma butilica;
- a doppio isolamento;
- piedini di appoggio o , in alternativa, idoneo supporto.

Dispositivi di comando:

- il quadro dovrà essere dotato di:
 - interruttore magnetotermico differenziale da 16A-0,03A;
 - n. 3 interruttori magnetotermici da 10A;
 - n. 1 interruttore magnetotermico da 16A;
 - n. 6 prese da 10A con interruttore dedicato;
 - n. 1 presa da 16A con interruttore dedicato.

I cavi elettrici (prolunga per alimentazione esterna, collegamento alle varie lampade) dovranno essere di colore giallo, particolarmente robusti allo schiacciamento e alla corrosione, sigla H07RN-F, grado di protezione spine e prese non inferiore a IP55;

I cavi e le varie lampade dovranno essere dotati di appositi sistemi per essere fissati temporaneamente alla struttura durante l'utilizzo della stessa,

Tutto il materiale elettrico dovrà essere contenuto in contenitori, con coperchio, di adeguata capienza ,rigidi , in materiale plastico, dotati di maniglie per la movimentazione manuale.

6. Condizioni per l'aggiudicazione della fornitura

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art.28, comma 2, lettera a), del D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 - in conformità alle norme contenute nel bando di gara e ai criteri di valutazione delle offerte declinati nel presente elaborato – nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validamente espressa e appropriata.

Tutti i punteggi relativi alla qualità e al prezzo saranno calcolati fino alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Offerta economica

All'elemento prezzo saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti da assegnarsi con la formula cosiddetta "interpolazione lineare", che prevede che venga prima calcolato un coefficiente, il quale poi viene moltiplicato per il punteggio attribuibile alla componente prezzo, come di seguito indicato:

Coefficiente= valore offerta considerata/valore dell'offerta più conveniente

Punteggio= 30*coefficiente

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione dell'offerta, minore o quantomeno pari al valore posto a base d'asta e indicato nel bando di gara e nel Capitolato Speciale.

Offerta tecnica

Alla qualità della fornitura potranno essere attribuiti fino a 70 punti come indicato nelle seguenti tabelle:

Criterio 1. Resistenza alla spinta del vento - senza controventi (massimo 10 punti)

| | |
|--------------------------------|----------|
| se maggiore o uguale 28 m/sec: | 10 punti |
| da 27.9 a 27 m/sec: | 8 punti |
| da 26.9 a 26 m/sec: | 6 punti |
| da 25.9 a 25 m/sec: | 4 punti |
| da 24,9 a 24 m/sec: | 2 punti |

Criterio 2. Carico neve (massimo 10 punti)

| | |
|-----------------------|----------|
| maggiore a 89 daN/mq: | 10 punti |
| da 80 a 89: | 8 punti |
| da 70 a 79: | 6 punti |
| da 60 a 69 | 4 punti |
| da 51 a 59 | 2 punti |

Criterio 3. Emissività del telo (massimo 10 punti)

| | |
|-------------------------------|----------|
| se inferiore o uguale a 0,50; | 10 punti |
| da 0,51 a 0,59; | 8 punti |
| da 0,60 a 0,69; | 6 punti |
| da 0,70 a 0,79; | 4 punti |
| da 0,80 a 0,89; | 2 punti |

Criterio 4. Contenitori per struttura portante (massimo 5 punti)

se realizzati in alluminio: 5 punti

Criterio 5. Contenitore per teli ed accessori (massimo 5 punti)

se realizzati in alluminio: 5 punti

se realizzati in pvc: 2 punti

Criterio 6. Estensione dopo i due anni della garanzia su tutta la fornitura (massimo 5 punti)

per ulteriori 5 anni: 5 punti

per ulteriori 4 anni: 4 punti

per ulteriori 3 anni: 3 punti

per ulteriori 2 anni: 2 punti

per un ulteriore anno: 1 punto

Criterio 7. Grado di protezione IP del quadro elettrico da particelle solide e contro l'accesso di sostanze liquide (massimo 5 punti)

se entrambi i valori sono maggiori o uguali a 6: 5 punti

Criterio 8. Minor consumo energetico delle lampade a parità di efficienza luminosa - calcolo riferito ad una lampada (massimo 10 punti)

con consumo inferiore o uguale a 15w: 10 punti

da 16w a 30w: 8 punti

da 31w a 45w: 6 punti

da 46w a 60w: 4 punti

da 61w a 75w: 2 punti

Criterio 9. Classe di resistenza al fuoco dei teli di tamponamento (massimo 10 punti)

se appartenenti alla classe 1: 10 punti

Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei punteggi di ogni singolo criterio, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il parametro qualità (70 punti), il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta sarà riparametrato con la seguente formula:

$$X = 70 (\text{punteggio massimo}) \times \text{punteggio considerato} / \text{punteggio migliore offerta}$$

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO -

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n.14 tende per campo soccorritori.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano quali integrazione delle dotazioni dell'Unità Logistico Operativa di Lavis (Trento); in tal modo, la stazione appaltante si propone di potenziare la propria capacità operativa in emergenza.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'Unità Logistico Operativa del Servizio prevenzione Rischi, sita in via G. Di Vittorio 20/22 a Lavis (Trento).
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: fornitura e trasporto dei beni, come meglio descritto nella parte tecnica del presente capitolato.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a rispettare quanto espresso nel capitolato tecnico, parte integrante di questo capitolato speciale.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
 - garantire l'accesso ai locali di consegna;
 - effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'articolo 13 del presente capitolato.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

- e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*”;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;
 - d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*”;
 - j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) [eventuale] l'atto costitutivo di R.T.I.;
 - a.5) [eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;
 - a.4) tutte le certificazioni dei materiali che compongono la struttura oggetto dell'appalto.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata entro 60 giorni naturali e consecutivi.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto prende avvio dalla data di stipulazione dello stesso.
2. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
3. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in un'unica soluzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. Il pagamento è disposto previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il

regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto

- al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone o cose dell'appaltatore stesso, di terzi, o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento/altra stazione appaltante, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese, trattandosi di affidamento di fornitura d'importo non superiore alla soglia comunitaria per cui è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale, non è richiesta, ai sensi dell'art 31, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016,n.2, la presentazione della garanzia definitiva.

Art. 25 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24, comma 6, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione della fornitura nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione

appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.